

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, cap 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)
C.F./P. IVA 09320530968



Contratto

CIG (Codice Identificativo Gara) LOTTO 1 n. 923821937D – ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA (espletata dall'ASST Gaetano Pini) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA E IL RELATIVO NOLEGGIO DELLE COLONNE ARTROSCOPICHE E DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACRO E MICRO CHIRURGIA ORTOPEDICA CON RELATIVO NOLEGGIO DEI MANIPOLI MOTORIZZATI OCCORRENTE ALLA ASST MELEGNANO E MARTESANA, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 72 MESI.

TRA:

L'ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320530968, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. di Milano, Viale Cirene n. 9 - P.Iva/C.F.: 05469900962 di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Legale Rappresentante, Sig. Romeo Luigi Cremascoli C.F. CRMRLG68E18F205M, nato a Milano il giorno 18/05/1968, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- A fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - Capitolato Speciale;
 - Offerta economica presentata da MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. in sede di gara in data 14/10/2021;
 - Offerta tecnica illustrante le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura offerta, prodotta in sede di procedura;

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- con deliberazione n.518 del 12/05/2022, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'adesione post aggiudicazione all'esito della procedura aperta espletata dall'ASST Gaetano Pini avente ad oggetto della fornitura di materiali di consumo per artroscopia e il relativo noleggio delle colonne artroscopiche e di materiali di consumo per macro e micro chirurgia ortopedica con relativo noleggio dei manipoli motorizzati per un periodo massimo di vigenza del contratto di 72 mesi, a MIDA TECNOLOGIA S.P.A. di Milano, Viale Cirene n. 9 - P.Iva/C.F.: 05469900962 per un importo pari ad € 510.454,50 Iva 22% esclusa;
- MIDA TECNOLOGICA S.P.A. è regolarmente iscritta alla camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05469900962;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il presente contratto avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo per artroscopia e il relativo noleggio delle colonne artroscopiche e di materiali di consumo per macro e micro chirurgia ortopedica con relativo noleggio dei manipoli motorizzati per un periodo di 72 mesi, con riferimento al lotto 1.

La fornitura si intende comprensiva di tutte le attività necessarie per la messa in funzione dei sistemi offerti e per la verifica del loro buon funzionamento del sistema e delle apparecchiature, incluse tutte le attività di collaudo, che sono a carico dell'aggiudicatario.

In particolare, gli offerenti, per ciascun lotto e sub lotto di interesse, dovranno prevedere le seguenti prestazioni:

- a) fornitura a titolo di noleggio delle apparecchiature e di tutta la strumentazione offerta. Nella fornitura di noleggio sono inclusi l'imballo, il trasporto, le spese doganali, lo scarico, la consegna nei locali indicati dalle Aziende, il collaudo e ogni altra spesa afferente la fornitura ad eccezione dell'I.V.A.;
- b) fornitura dei relativi materiali di consumo, franco imballo, comprensiva di trasporto e consegna per tutta la durata del contratto;
- c) assistenza tecnica e manutenzione della strumentazione (programmata e straordinaria), di tipo full-risk assicurativo (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio e del materiale consumabile, nonché la manutenzione correttiva in caso di danno accidentale);
- d) formazione e addestramento del personale all'uso delle apparecchiature;

e) ritiro e smaltimento delle apparecchiature dismesse a seguito dell'introduzione della fornitura.

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguito nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnica prodotta, che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione delle forniture riportate nella documentazione prodotta in sede di gara e nel Capitolato Speciale nel particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

Art.03 (Capitolato di Gara) – Caratteristiche della fornitura

Art.05 (Capitolato di Gara) – Assistenza tecnica e manutenzione

Art.06 (Capitolato di Gara) – Consegna e collaudo delle apparecchiature

Art.07 (Capitolato di Gara) – Formazione del personale

3. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'operatore economico dovesse introdurre in commercio nuovi prodotti (o nuove metodiche) analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, lo stesso dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della ASST, fornendo a tal fine la necessaria documentazione tecnica.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 72 mesi a decorrere dal giorno 01/06/2022 e si intenderà concluso alla data del 31/05/2028.

5. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati nell'offerta prodotta in sede di procedura che di seguito si riportano:

Lotto	Descrizione	Importo complessivo Iva esclusa	CIG
1	Noleggio Apparecchiature	€ 384.192,00	923821937D
	Materiale di consumo	€ 126.262,50	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO IVA ESCLUSA € 510.454,50			

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione della fornitura oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente contratto e negli atti della procedura.

6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge la Società MIDA TECNOLOGICA S.P.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Milano, Viale Cirene n.9 - tel. 02/599941.1, indirizzo PEC: midatecmed@pec.it

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Stigliano, Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dottoressa Rita Cursano, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Aziendale della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della società RTI MILDAS-BARD S.R.L. è il Sig. Romeo Luigi Cremascoli di cui si riportano di seguito i riferimenti: e-mail: info@midatecmed.it; PEC: midatecmed@pec.it

9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le forniture erogate saranno verificate e controllate dall'U.O.S. Ingegneria Clinica congiuntamente al DEC, secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello

MIDA Tecnologia Medica S.p

Viale Cirene, 9 - 20135 MILANO

Tel. 02.599941.1 - Fax 02.541226

Cod. Fisc. e P. IVA 054699009

Contratto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per Artroscofia e il relativo noleggio delle

Colonne Artroscofia

qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente contratto.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 25.522,73 di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso della Certificazione ISO 9001:2015, attraverso il deposito della garanzia fi-



deiusoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Società ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. polizza n. 1874178, facente parte integrante del presente atto pur non allegatavi.

La garanzia fideiusoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Si dà atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di non aver intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, come previsto all'art. 105 del D. Lvo n. 50/2016.

Ai sensi del medesimo art. 105 del Codice, l'Appaltatore non potrà cedere a terzi il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove l'ASST Melegnano e della Martesana determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

13. RESPONSABILITA' CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento del servizio. A tale scopo l'Appaltatore ha istituito idonea polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi n. 38062, rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa.

L'ASST Melegnano e della Martesana è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. L'appaltatore assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati ad ASST Melegnano e della Martesana o a terzi per fatto dell'appaltatore medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. L'Ente non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi

verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

È onere dell'Appaltatore fare pervenire annualmente copia delle rinnovate polizze d'assicurazione fino alla scadenza del contratto. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Appaltatore.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte dell'U.O.C. competente, come di seguito indicato:

- Importo riconducibile al canone di noleggio con cadenza mensile
- Importo riconducibile al materiale di consumo di volta in volta ordinato: tariffe unitarie offerte per il numero di materiale ordinato.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma online - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende

rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.



Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 , lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it..

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

15. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente contratto e nella documentazione di gara e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di procedura. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di esecuzione della fornitura contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:

	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Ritardo nell'installazione e nel collaudo (collaudo con esito negativo) delle apparecchiature rispetto ai termini previsti dalla data di consegna (art. 6.3 del Capitolato).	€ 150,00	Per ogni giorno solare di ritardo
2	Mancata consegna entro i termini concordati delle colonne e tutti i suoi componenti funzionali (art. 6.1 del Capitolato)	€ 200,00	Per ogni giorno di ritardo
3	Consegna incompleta e/o difforme delle apparecchiature e dei suoi componenti (art. 6.1 del Capitolato)	€ 200,00	Per ogni mancanza o difformità
4	Ritardo nella consegna delle apparecchiature dei suoi componenti oltre i termini previsti dalla data di emissione dell'ordine (all'art. 6.1 del Capitolato)	€ 100,00	Per ogni giorno solare di ritardo
5	Consegna incompleta e/o difforme del materiale di consumo	€ 100,00	Per ogni mancanza o difformità
6	Ritardo nella consegna del materiale di consumo oltre i termini previsti dalla data di emissione dell'ordine. (all'art. 6.2 del Capitolato)	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
7	Ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico – amministrativo - contabili richiesti dall'Ente Appaltante	€ 100,00	Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza fissata nell'ordine di servizio
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK			
8	Mancato rispetto dei tempi di intervento dopo il collaudo e di ripristino delle apparecchiature oggetto del contratto previsti	€ 1.000,00	Per ogni giorno lavorativo di non rispetto dei tempi previsti
9	Mancato o inadeguato espletamento del servizio di manutenzione (per imperizia, negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata) per cause imputabili all'operatore economico	€ 1.000,00	Per ogni interruzione del servizio
10	Mancato rispetto del tempo di intervento previsto all'art. 5 del Capitolato.	€ 50,00	Per ogni ora di ritardo nell'intervento
11	Mancata fornitura del muletto, prevista nel caso di mancato intervento entro il tempo massimo di risoluzione guasto come indicato all'art. 5 del Capitolato.	€ 200,00	Per ogni giorno solare di mancata fornitura
12	Superamento del tempo massimo di fermo macchina ammesso come indicato all'art. 5 del Capitolato.	€ 200,00	Per ogni giorno solare di fermo macchina oltre il dodicesimo giorno solare

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'operatore economico attraverso il controllo della conformità delle prestazioni erogate ai documenti contrattuali provvedendo alla tempestiva segnalazione al RUP di eventuali inadempimenti/irregolarità/difformità riscontrati che potrebbero dar luogo all'applicazione delle penali. Per l'applicazione di eventuali penali il RUP dovrà procedere a contestare per iscritto gli inadempimenti rilevati all'operatore economico il quale dovrà provvedere a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni solari dal

ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'ente, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, le penali di cui al presente articolo saranno applicate all'operatore economico contraente a decorrere dall'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Ente provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

16. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, d.lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza. Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, d.lgs. n. 50/2016, con preavviso non inferiore a 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

Nell'eventualità in cui CONSIP o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzioni o attivare Sistemi Dinamici di Acquisizione per il medesimo servizio di cui trattasi, sarà facoltà della Stazione Appaltante, per l'intera durata di esecuzione del servizio, recedere unilateralmente dal contratto. Qualora la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi della suddetta facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso l'operatore economico non potrà opporre eccezioni di sorta, né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. In tal caso, l'importo contrattuale verrà liquidato in base al servizio effettivamente prestato.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Clausola Risolutiva espressa

Al riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'Ente potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. e fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016:

1. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 17, n. 5 penalità oppure n. 3 riconducibili allo stesso evento;
2. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
3. in caso di concordato preventivo senza continuazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016;
4. per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
5. per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751;
6. in caso di frode del contraente o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda beneficiaria del servizio o terzi;
7. nel caso dei seguenti inadempimenti contrattuali, considerati gravi:
 - inosservanza dei requisiti di sicurezza riconducibili alla attività del contraente;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
8. qualora successivamente alla stipula del contratto fosse accertata la sussistenza di una causa d'esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASST Melegnano e della Martesana, concluso il relativo procedimento istruttorio, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'operatore economico contraente.

Gli oneri derivanti dall'aggiudicazione all'operatore economico che segue in graduatoria saranno addebitati all'operatore economico uscente.

17.2 Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente punto e a qua all'art. 108, D.lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o obbligazioni contrattuali, Ente, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Ente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'Ente potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e nuovo affidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e la Società MIDA TECNOLOGICA S.P.A. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.



L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

MIDA TECNOLOGICA S.P.A. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del presente contratto come di seguito indicato:

CRÉDIT AGRICOLE IBAN: IT 39 D 06230 01627 000044384689

La persona abilitata ad operare sui predetti conti è la seguente:

Sig. Giovanni Cremascoli, C.F. CRMGNN72D05F205L, nato a Milano il 05/04/1972 e residente a Seregno (MB) in Via G. Verdi 41/Z.

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto del presente contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto del presente contratto, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano.

e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

20. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

21. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

22. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente contratto ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

MIDA Tecnologia Medica S.p.a.
Viale Cirene, 9 - 20135 MILAN
Tel. 02.599941.1 - Fax 02.5412261
Cod. Fisc. e P. IVA 0546990096

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Letto, confermato e firmato.

ASST Melegnano e della Martesana
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

MIDA TECNOLOGICA S.P.A.
Legale Rappresentante
Sig. Romeo Luigi Cremascoli

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-10-12-14-15-16-17-18-19 e 21 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.

MIDA TECNOLOGICA S.P.A.
Legale Rappresentante
Sig. Romeo Luigi Cremascoli

INDICE

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	2
2.	CONDIZIONI GENERALI	3
3.	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	3
4.	DURATA DEL CONTRATTO	3
5.	CORRISPETTIVI.....	3
6.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	4
7.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
8.	REFERENTE DEL CONTRATTO	4
9.	SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
10.	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	5
11.	CAUZIONE DEFINITIVA	5
12.	CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO	6
13.	RESPONSABILITA' CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI	6
14.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
15.	PENALITÀ	11
16.	RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	12
17.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
17.1	Clausola Risolutiva espressa	13
17.2	Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto	14
18.	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	14
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE.....	15
20.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	16
21.	CONTROVERSIE.....	16
22.	RINVIO AD ALTRE NORME	16
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679.....	16

MIDA Tecnologia Medica S.p
Viale Cirene, 9 - 20135 MILANO
Tel. 02.599941.1 - Fax 02.541226
Cod. Fisc. e P. IVA 054699009